GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — SABATO 19 SETTEMBRE — NUM. 219

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziari*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge *numero 543 colla quale è data piena ed intera esecuzione all'annesso trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Messico* — **R. decreto** *n. 532 che approva le annesse modificazioni al Regolamento per la esecuzione delle leggi sulle servitù militari* — **Regio Decreto** *numero 533 che aggiunge una sezione di studi per avviamento alla carriera consolare, alla scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova* — **Relazione e R. decreto** *num. 546 che determina il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti alle corti d'appello ed ai tribunali civili e penali secondo le annesse tabelle* — **R. decreto** *n. CCCVII (Parte supplementare) che dà facoltà al comune di Moglia (Mantova) di applicare nel 1891-92 la tassa di famiglia col massimo di lire 60* — **R. decreto** *n. CCCXVIII (Parte supplementare) che riconosce come ente morale il Comitato generale costituitosi in Roma per eseguire dal novembre 1895 al giugno 1896 un'esposizione generale dei prodotti del lavoro nazionale e ne approva l'annesso statuto* — **Concorsi** — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **543** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Messico, firmato il 16 aprile 1890, e le cui ratifiche vennero scambiate a Messico il 23 luglio 1891.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 31 agosto 1891.

UMBERTO.

Di Rudinì.
Chimirri.
Colombo.

Visto: *Il Guardasigilli*: L. Ferraris.

TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA E IL MESSICO

16 aprile 1890

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti Messicani, desiderando conservare e rafforzare le amichevoli relazioni esistenti e promuovere scambi e commerci tra i due paesi, hanno deciso di conchiudere un trattato d'amicizia, navigazione e commercio, nominando perciò a loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il signor Luigi Petich, Cavaliere della Corona d'Italia e dei Santi Maurizio e Lazzaro, Ufficiale dell'Ordine di Leopoldo del Belgio, Suo Ministro Residente presso gli Stati Uniti Messicani;

E SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI MESSICANI

il signor dottore Ignazio Mariscal, Suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ecc., ecc.;

i quali, dopo di aver scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto *ad referendum* negli articoli seguenti:

Art. I.

Vi sarà perfetta pace ed amicizia sincera tra il Regno d'Italia e la Repubblica messicana.

Le Alte Parti contraenti faranno ogni maggiore sforzo perchè questa amicizia o buona armonia si mantengano costantemente ed inalterate fra le due Nazioni e fra i rispettivi loro cittadini, senza eccezione di persone o di luoghi.

Art. II.

Le Parti Contraenti convengono che, in quanto si riferisce a commercio e navigazione, ogni e qualsiasi privilegio, favore, o immunità, che una delle Parti contraenti avesse già concesso, o concedesse in avvenire a sudditi, o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estenderà immediatamente ed incondizionatamente ai cittadini dell'altra Parte contraente, essendo loro intenzione che i loro commerci e la loro marina siano sotto ogni rispetto trattati dall'altra Potenza sulla base della nazione più favorita.

Art. III.

I prodotti e le manifatture italiane che s'importassero nella Repubblica messicana, ed i prodotti e le manifatture messicane che s'importassero in Italia pel consumo, magazzinaggio, riesportazione, o transito, saranno considerati della stessa maniera, e particolarmente non andranno soggetti a più alti diritti generali, municipali o locali, dei prodotti, delle manifatture o delle merci di una terza nazione che sia più favorita a questo riguardo. Non si imporranno altri, nè più alti diritti nel Regno d'Italia alla esportazione di qualsiasi merce per la Repubblica messicana o nella Repubblica messicana alla esportazione di qualsiasi merce pel Regno d'Italia, che quelli che s'impongano alla esportazione di eguali merci per un paese più favorito a questo riguardo.

Nessuna delle Parti contraenti stabilirà rispetto all'altra proibizione di importazione, esportazione, riesportazione, o transito, che non siano applicabili in eguali circostanze ad un terzo paese più favorito a questo riguardo. Ciò nondimeno la legislazione speciale di ciascuno dei due Stati non soffrirà modificazioni per quanto ha tratto ad articoli il cui transito potesse riuscir incomodo, od essere proibito, e le due Alte Parti contraenti si riservano il diritto di assoggettare ad autorizzazioni speciali il transito delle armi e munizioni da guerra.

Per quanto si riferisce a diritti locali, dogane, formalità di senseria, modelli, o campioni introdotti da commessi viaggiatori e qualsiasi altra cosa si riferisca al commercio, i cittadini italiani in Messico ed i cittadini messicani in Italia godranno del trattamento della nazione più favorita.

Qualora si introducessero modificazioni nelle leggi messicane, tariffe, o regolamenti doganali, si concederà ai cittadini italiani il tempo sufficiente perchè possano uniformarvisi.

Le autorità messicane tratteranno inoltre equamente tutti quei casi che fossero dovuti alla incolpevole ignoranza di alcuna fra le modificazioni sopra citate.

Nessuna proibizione, o restrizione nella importazione, od esportazione, potrà introdursi nel commercio reciproco dei due paesi, ammenochè non fossero egualmente applicate a tutte le altre nazioni, o per motivi di salute pubblica, o per impedire la propagazione di epizoozie, la perdita di raccolti, o per motivi di guerra.

Art. IV.

Vi sarà reciprocamente piena e completa libertà di commercio e di navigazione pei nazionali e per le navi delle Alte Parti contraenti nelle città, porti, fiumi ed in qualsiasi luogo dei due Stati e loro possedimenti, nei quali si permetta già, o possa in avvenire permettersi l'entrata ai sudditi o alle navi di qualsiasi altra nazione straniera.

Gli italiani in Messico ed i Messicani in Italia potranno reciprocamente entrare, viaggiare, o dimorare con tutta libertà in qualsiasi parte dei territori, o possedimenti rispettivi, e godranno a questo fine, tanto per le loro persone quanto pei loro beni, della stessa protezione e sicurezza che i nazionali.

Potranno in tutta l'estensione dei due territori esercitare l'industria ed il commercio tanto all'ingrosso quanto al dettaglio; prendere in affitto, o possedere le case, i fondachi, gli stabilimenti, ed i terreni, che loro fossero necessari; trasportare merci e denaro e ricevere consegnazioni così dall'interno come dall'estero, pagando i diritti e le patenti stabilite dalle leggi vigenti pei nazionali.

Saranno egualmente liberi nelle loro vendite e compre per stipulare e fissare il prezzo delle merci, degli effetti e degli oggetti di qualsiasi classe, tanto importati quanto nazionali, sia che li vendano all'interno, o che li destinino alla esportazione, però assoggettandosi alle leggi e regolamenti del paese.

Potranno sbrigare ed amministrare i loro negozi personalmente, o farsi pei medesimi rappresentare, od assistere da persone debitamente autorizzate, sia nella compra o vendita dei loro beni, effetti o merci, sia nei manifesti di dogana, o nel caricamento, scaricamento e spedizione delle loro navi. Per ultimo, non saranno sottoposti ad altri oneri, contribuzioni, diritti od imposte oltre quelle cui fossero sottoposti i nazionali.

I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra gli stessi diritti che i nazionali per quanto concerne le patenti d'invenzione, di etichette, di marche di fabbrica e disegni. Per quanto concerne la proprietà letteraria ed artistica, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altra del trattamento della nazione la più favorita.

Art. V.

Saranno rispettate le abitazioni, le fabbriche, i magazzini e i negozi dei cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti nei domini e possedimenti dell'altra, come pure lo saranno tutte le località annesse e destinate ad abitazione, o al commercio.

Non si permetteranno perquisizioni, o visite domiciliari in queste abitazioni, o loro dipendenze, o l'esaminare i libri, carte, o conti, se non alle condizioni e colle formalità prescritte dalle leggi per i naturali del paese.

Art. VI.

I cittadini delle due Nazioni godranno nel territorio dell'una e dell'altra della più completa e costante protezione per le loro persone e proprietà. Potranno ricorrere ai tribunali di giustizia per la tutela e difesa dei loro diritti, in tutte le istanze ed in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalle leggi.

Avranno facoltà di avvalersi degli avvocati, patrocinatori, od agenti di qualsiasi classe stimino a proposito per rappresentarli ed agire in loro nome; il tutto conforme alle leggi del paese; infine godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono, o saranno concessi ai nazionali, assoggettandosi pel godimento di tali franchigie alle stesse condizioni che gli ultimi.

Art. VII.

Gli italiani in Messico ed i messicani in Italia godranno del beneficio della assistenza giudiziaria, conformandosi alle leggi del paese nel quale detta assistenza fosse invocata. Ciò nondimeno, lo stato di indigenza, oltrechè colle formalità prescritte da quelle leggi, dovrà comprovarsi per mezzo delle competenti autorità del paese d'origine del reclamante, e i certificati di questi ultimi dovranno essere legalizzati dall'agente diplomatico o consolare dell'altro paese, e rimessi pel tramite del suo Governo.

Art. VIII.

Gli italiani in Messico ed i messicani in Italia avranno come i nazionali il diritto di acquistare, possedere e trasmettere per successione, testamento, donazione, od in qualunque altro modo, i beni mobili situati nei rispettivi territori, senza che possano essere obbligati a pagare altri o più alti diritti di successione, o di traslazione di dominio, che quelli imposti in casi simili ai nazionali stessi.

In quanto all'acquisto, o possessione dei beni immobili, gli italiani in Messico ed i messicani in Italia saranno trattati come i sudditi o cittadini della nazione più favorita.

I loro eredi o rappresentanti legali potranno succedere loro in detti beni mobili ed immobili ed entrarne in possesso, tanto personalmente quanto per mezzo di procuratori, nello stesso modo e colle stesse forme legali che i naturali del paese.

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che risiedano temporariamente o permanentemente nei domini e possessioni dell'altra saranno soggetti alle leggi del paese di loro residenza, quelle specialmente che fissano i diritti e le obbligazioni degli stranieri, alle stesse condizioni che i cittadini o sudditi della nazione più favorita.

Art. IX.

Gli italiani in Messico ed i messicani in Italia saranno esenti da

ogni servizio personale negli eserciti di terra e di mare, guardie e milizie nazionali, come pure da requisizioni o contribuzioni di guerra, da prestanze o imprestiti forzosi, siano essi pecuniari, o in natura, a meno che tali requisizioni, prestanze o contribuzioni siano imposti sulla proprietà immobile del paese, nel qual caso dovranno pagarli nel modo stesso che i nazionali. In tutti gli altri casi non potranno essere obbligati, per quanto riguarda le loro proprietà mobili ed immobili, ad altri oneri od imposte all'infuori di quelle cui siano soggetti i nazionali stessi, od i cittadini della nazione più favorita. Rimane stipulato che chi reclamasse l'applicazione dell'ultima parte di questo articolo potrà scegliere tra i due trattamenti quello che più gli convenga.

Art. X.

I cittadini di ognuna delle Parti contraenti godranno rispettivamente nel territorio dell'altra completa libertà di coscienza e potranno esercitare il loro proprio culto nel modo concesso dalla costituzione e dalle leggi del paese.

Art. XI

Se disgraziatamente venisse interrotta la pace tra i due Stati, resta convenuto, all'oggetto di diminuire i mali della guerra, che i cittadini dell'uno residenti nelle città porti o territori dell'altro, e che vi esercitino il commercio o qualsiasi altra professione, potranno rimanere nella loro residenza e continuarvi i loro affari, purchè non violino in verun modo le leggi del paese. Nel caso che la loro condotta facesse loro perdere questo privilegio e quando i Governi rispettivi giudicassero necessario farli sortire dai loro territori, sarà loro concesso un termine sufficiente affinchè possano regolare i propri interessi.

In verun caso di guerra o di collisione tra le due Nazioni, i beni e le proprietà di qualsiasi specie appartenenti a persone che di queste Nazioni facciano parte rispettivamente non potranno essere sottoposti ad incameramento, o sequestro alcuno, o ad altri oneri ed imposte di cui non siano passibili i nazionali. Egualmente, durante la interruzione della pace, le somme dovute da particolari, come pure i titoli di credito pubblico e le azioni bancarie od altre, non potranno essere sequestrati o confiscati a pregiudizio dei rispettivi cittadini e a beneficio del paese dove questi si trovino.

Art. XII.

Le Parti contraenti convengono di accordare reciprocamente ai loro Inviati, Ministri ed Agenti rispettivi gli stessi privilegi, favori e franchigie, delle quali godono o godessero in avvenire gli Inviati, Ministri ed Agenti pubblici della nazione più favorita.

Resta inoltre convenuto tra le Parti contraenti che i loro rispettivi Governi, eccettuati i casi nei quali vi fosse colpa o mancanza di vigilanza da parte dell'autorità del paese, o dei suoi Agenti, non si faranno reciprocamente responsabili dei danni, vessazioni od esazioni che i cittadini dell'una soffrissero nel territorio dell'altra da parte degli insorti in tempo di insurrezione o guerra civile, o da tribù od orde selvaggie sottratte all'obbedienza del Governo.

Art. XIII.

Per quanto concerne la polizia dei porti, il caricamento e scaricamento delle navi e la custodia di merci ed effetti, i cittadini delle due Potenze saranno soggetti alle leggi ed ordinanze locali.

Per quello che ha tratto ai porti messicani, si comprendono fra le leggi ed ordinanze predette quelle promulgate o che si promulgassero in avvenire dal Governo federale e le disposizioni delle autorità locali entro il limite della polizia sanitaria.

Le Parti contraenti convengono di considerare come limite della sovranità territoriale nella costa messicana la distanza di venti chilometri contati dalla linea della più bassa marea.

Rimane però convenuto che il Messico non applicherà detto limite di mare territoriale alle navi italiane che nel caso in cui nell'istesso modo esso proceda rispetto alle navi di qualsiasi altra nazione colla quale abbia trattati.

Art. XIV.

Le navi italiane che si rechino a porti messicani e le navi messicane che si rechino a porti italiani con carico, od in zavorra, non pagheranno altri nè più alti diritti di tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena od altri che affettino la chiglia della nave, all'infuori di quelli ai quali fossero obbligati le navi della nazione più favorita.

Per quanto concerne il trattamento locale, la collocazione delle navi, il loro caricamento e scaricamento, come le contribuzioni od imposte quali siansi nei porti, darsene, docks, rade, baie, rii e fiumi dei due paesi, e generalmente per tutte le formalità e disposizioni alle quali possano essere soggette le navi mercantili, i loro equipaggi ed i loro carichi, i privilegi, favori e vantaggi che sono concessi o si concedessero alle navi della Nazione più favorita come alle merci importate od esportate da dette navi, saranno egualmente concessi alle navi dell'altro paese ed alle merci importate od esportate da queste navi.

Art. XV.

I diritti di navigazione, tonnellaggio ed altri che si riscuotono in proporzione alla capacità delle navi dovranno essere percetti per le navi italiane nei porti degli Stati Uniti Messicani, secondo le carte di bordo di dette navi.

Reciprocamente si agirà rispetto alle navi messicane nei porti di Italia.

Art. XVI.

Le disposizioni del presente trattato non sono applicabili alla navigazione delle coste o cabotaggio, il cui regime rimane soggetto alle leggi rispettive degli Stati contraenti.

Ciò nondimeno le navi italiane in Messico e le navi messicane in Italia potranno scaricare parte dei loro carichi nei porti di primo approdo e dirigersi in seguito col resto di detto carico ad altri porti della stessa Nazione, sia per finirvi lo sbarco del carico portatovi, sia per completarvi il carico di ritorno, senza pagare in ogni porto altri nè più alti diritti che quelli pagati in simili casi dalle navi della nazione più favorita.

Art. XVII.

Si eccettua parimenti dalla applicazione delle disposizioni del presente trattato tutto quanto concerne la industria della pesca, il cui esercizio resta soggetto alle singole leggi degli Stati contraenti.

Art. XVIII.

Ogni qualvolta i cittadini d'una delle due Parti contraenti, in seguito a mal tempo, o per qualsiasi altro motivo, si rifugiassero colle loro navi nei porti, rade, fiumi, rii, o territorii dell'altra Parte contraente, dovranno esservi ricevuti e trattati con amicizia, senza pregiudizio delle misure di precauzione che si stimassero necessarie da parte del Governo interessato ad impedire il contrabbando. Inoltre si concederà loro ogni facilitazione ed aiuto per riparare i danni sofferti, procurarsi le provviste e porsi in condizione di poter continuare il viaggio senza ostacolo nè impedimento alcuno.

Nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti le navi mercantili dell'altra parte i cui equipaggi fossero incompleti in conseguenza di malattia od altre cause, potranno arruolare i marinai necessari per continuare il loro viaggio, conformandosi nondimeno alle leggi ed ordinanze locali e sotto le condizioni che l'arruolamento dei marinai sia volontario da parte di questi ultimi.

Art. XIX.

Se una nave da guerra, o mercantile di una delle Parti contraenti incagliasse o naufragasse nel territorio dell'altra, questa nave e tutte le sue parti, pertinenze ed armamento, tutti gli effetti e merci salvate, comprese quelle che fossero state gettate a mare, o il loro prodotto se fossero state vendute, come pure le carte trovate a bordo della nave incagliata o naufragata saranno consegnate ai loro proprietari od ai loro agenti che le reclamino, o ciò nel termine fissato dalle leggi del paese; e questi proprietari od agenti pagheranno solamente le spese occorse per la conservazione della proprietà o pel salvataggio o quelle altre che una nave nazionale pagherebbe in egual caso di naufragio.

Gli effetti e merci salvati dal naufragio saranno esenti da qualsiasi diritto doganale, purchè non si destinino al consumo interno nel qual caso pagheranno gli stessi diritti che se fossero stati importati con una nave nazionale.

Ove per ragione di mal tempo una nave dovesse rifugiarsi in un porto o incagliasse o naufragasse, i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti Consolari, se il proprietario o capitano od altro Agente del capitano non fossero presenti, o se presenti lo richiedessero, saranno autorizzati ad intervenire affine d'impartire i soccorsi necessari ai loro compatriotti.

Sarà inoltre della competenza dei detti Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari la gestione dei naufragi ed il ricupero e il regolamento delle avarie, secondo le leggi del loro paese, ogni qualvolta nell'avaria siano interessati solamente loro connazionali.

In caso contrario la competenza sarà della autorità locale.

Art. XX.

Saranno considerate come messicane in Italia e come italiane in Messico le navi che, navigando sotto le rispettive bandiere, siano munite dei loro registri e delle carte di bordo e documenti richiesti dalle leggi di ciascuno dei due Stati per la comprovazione della nazionalità delle loro navi mercantili.

Art. XXI.

Le navi da guerra di ciascuna delle due Potenze potranno entrare, rimanere, riparare le loro avarie in quei porti dell'altra il cui accesso sia permesso alle navi della nazione più favorita, e vi saranno sottoposte agli stessi regolamenti, come pure godranno degli stessi onori, vantaggi, privilegi ed esenzioni che fossero concessi a quest'ultima.

Art. XXII.

I vapori incaricati d'un servizio postale ed appartenenti allo Stato, od a Compagnie sovvenzionate da uno dei due Stati, godranno nei porti dell'altro delle speciali facilitazioni inerenti al servizio pubblico al quale sono destinati, come pure di tutti i privilegi, immunità e favori concessi ai postali delle nazioni più favorite.

Eccettuato il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle due Parti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza una dichiarazione di dismissione di bandiera rilasciata dalla autorità dello Stato dal quale esse dipendono.

Art. XXIII.

I cittadini messicani godranno nelle colonie e possedimenti italiani gli stessi diritti, privilegi, libertà di commercio e di navigazione che i sudditi o cittadini della Nazione più favorita, e reciprocamente gli abitanti delle colonie e possedimenti italiani godranno in tutta la loro estensione degli stessi diritti, privilegi e della stessa libertà di commercio e navigazione che con questo trattato si concedono negli Stati Uniti Messicani ai cittadini italiani, al loro commercio ed alla loro navigazione.

Art. XXIV.

In attesa della conclusione d'una convenzione consolare, le due Alte Parti contraenti pattuiscono che i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari, dei due paesi godano rispettivamente degli stessi diritti, privilegi ed immunità che furono concessi, o si concedessero ai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari della nazione più favorita.

Gli archivi e carte ufficiali dei funzionari consolari saranno rispettati come inviolabili e per nessun motivo potranno le autorità del paese sequestrarli o prenderne conoscenza.

Art. XXV.

Il Governo messicano, qualora si promovessero, sia in Italia che in un altro paese, per conto suo, o per sue concessioni, per opera di privati o di società, arruolamenti di emigranti italiani per gli Stati Uniti Messicani, provvederà perchè i contratti a proporsi sieno equi e le promesse attuabili e che gli stessi contratti, se equi, vengano scrupolosamente eseguiti. Invigilerà in questi casi che il trasporto, lo sbarco e lo stabilimento di detti emigranti abbiano luogo secondo le norme dell'umanità, dell'igiene, della sicurezza; punirà infine severamente chiunque inganni in qualsiasi modo l'emigrante o ne abusi, e darà la sua migliore assistenza a quest'ultimo, quando fosse stato ingannato o abusato, perchè, a termini delle leggi del paese, consegua da chi lo abbia danneggiato conveniente indennizzo

Art. XXVI.

Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle possessioni o colonie d'Italia all'estero, a nome delle quali sia notificata a questo effetto l'adesione al medesimo dal rappresentante d'Italia in Messico al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica messicana, finchè duri il trattato.

Art. XXVII.

Le controversie che si suscitassero circa alla interpretazione ed alla esecuzione del presente trattato, o sopra le conseguenze di alcuna violazione dello stesso, si sommetteranno, esauriti che siano i mezzi di accordo diretto ed amichevole, alla decisione di commissioni di arbitraggio ed il risultato di tale arbitraggio sarà obbligatorio per ambo i Governi.

I membri di queste commissioni saranno nominati di comune consenso dai due Governi, o non verificandosi l'accordo ciascuna delle Parti nominerà un arbitro, o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri così nominati ne nomineranno un terzo pel caso di discordia.

Le Parti contraenti sceglieranno in ciascun caso la procedura dell'arbitraggio, e, non riuscendo ad intendersi al riguardo, la commissione d'arbitraggio, avrà facoltà di determinare innanzi tutto tale procedura.

Art. XXVIII.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche si scambieranno in Messico appena siansi compiute le formalità prescritte dalle leggi costituzionali degli Stati contraenti.

Avrà effetto dal giorno in cui si effettui detto scambio, si promulgherà entro i due mesi seguenti quella data, e durerà dieci anni contati dal giorno dello scambio delle ratifiche.

Nel caso che nessuna delle due Parti contraenti annunzi, dodici mesi avanti che spiri detto periodo di dieci anni, la sua intenzione che cessi di aver forza il presente trattato, continuerà il medesimo in vigore per un altro anno da computarsi dal giorno in cui una delle Parti contraenti dia all'altra questa notizia.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato apponendovi i loro sigilli.

Fatto in doppio originale nella città di Messico, il giorno sedici aprile mille ottocento novanta.

(L. S.) L. Petich.
(L. S.) I. Mariscal.

Il Numero **532** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª); che approva il regolamento per la esecuzione delle suindicate leggi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni al Regolamento per la esecuzione delle leggi sulle servitù militari, annesse al presente decreto firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 agosto 1891.

UMBERTO

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Modificazioni al Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle servitù militari

a) Sostituire all'indicazione della scala: 1/2000, dell'art 1°, linea 8ª, capoverso 1°, quest'altra: 1/10000.

b) Sopprimere nel detto art. 1° l'intiero capoverso 2°.

c) Aggiungere dopo le parole: *i termini di ciascuna zona* dell'art. 7, 5ª alinea, le seguenti: *servendosi per tale operazione d'una carta alla scala di 1/2000, sulla quale saranno state segnate le linee di delimitazione delle zone fissate nel piano al 1/10000, approvato con R. decreto.*

d) Sostituire alle parole: *eguale a quello unito al R. decreto,* del 1° capoverso dell'art. 8, queste altre: *alla scala di 1/2000.*

e) Dopo il secondo capoverso dello stesso art. 8°, inserire il capoverso seguente: *Copia dello stesso piano generale di delimitazione delle zone sarà trasmesso all'ispettore generale del genio.*

Roma, addì 16 agosto 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Il Numero **533** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni in data 19 settembre 1889 e 24 settembre 1890, con le quali il Consiglio direttivo della Scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova propone l'istituzione di un corso di studi per l'avviamento alla carriera consolare;

Vista la legge 21 agosto 1870, n. 5830, con la quale il Governo è autorizzato ad estendere ad altri Istituti superiori, la facoltà concessa alla Scuola Superiore di Commercio di Venezia, d'istituire un corso speciale che abiliti gli alunni licenziati ad essere ammessi ai concorsi per la carriera consolare;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo coi Ministri degli Affari Esteri e della Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova, istituita con Nostro decreto del 22 maggio 1884, è aggiunta una Sezione di studi per avviamento alla carriera consolare.

Art. 2.

Il corso della detta Sezione si compie in cinque anni, dei quali i primi tre sono comuni alla Sezione commerciale della Scuola stessa.

Art. 3.

I programmi d'insegnamento della Sezione consolare saranno approvati dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, degli Affari Esteri e della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 agosto 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.
DI RUDINÌ.
P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Relazione a S. M. il Re, *in udienza del 7 settembre 1891, del Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, sul decreto relativo al personale dei magistrati giudicanti e dei funzionari del pubblico ministero presso le Corti ed i Tribunali del Regno.*

SIRE!

La legge 30 marzo 1890, n. 6702, provvedendo alla diminuzione delle preture, e alle modificazioni da introdursi in rispondenza a tale diminuzione nella circoscrizione giudiziaria, autorizzava, con l'articolo 7, il Governo a stabilire con Regio decreto il *ruolo organico* da assegnarsi alle preture.

E, ritenuto che il numero dei funzionari addetti ai Tribunali ed alle Corti d'appello stabilito col Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2636 più non rispondesse alle esigenze degli uffici cui quei Collegi sono chiamati, autorizzava pure il Governo a *modificarne i ruoli organici.*

Alle mutate condizioni erasi cercato di provvedere con le leggi 12 giugno 1873, n. 1391, 12 dicembre 1878, n. 4627, 14 maggio 1882, n. 755 e da ultimo col Regio decreto 23 febbraio 1888, n. 5215 col quale si era autorizzato lo aumento dei giudici e consiglieri in taluni Collegi, distraendoli da altri; ma si credette conveniente provvedere ad un riordinamento del personale, con criteri generali e complessivi, da rivedersi però entro tre anni per essere di nuovo con la stessa forma di Regi decreti riformati.

Per proporre la modificazione dei ruoli organici attuali, con decreto ministeriale 5 ottobre 1890, venne dato incarico alla stessa Commissione, cui secondo la legge doveva commettersi di dare avviso sulla diminuzione delle preture e sulle modificazioni rispondenti della relativa circoscrizione giudiziaria. Questa compiva il suo lavoro, condotto principalmente nel concetto di adattare il numero dei Magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero nelle varie sedi alle mutate competenze, ed alle speciali attribuzioni assegnate colla stessa legge, segnatamente coll'articolo 11, che autorizza di affidare ai presidenti dei tribunali l'ufficio di presidente di Corte d'assise.

Tanto è che l'art. 14, in previsione che la legge doveva andare in vigore non più tardi del 1° gennaio 1892, provvide perchè la parte riguardante le Corti di appello ed i tribunali, e la disposizione dell'art. 11 potessero essere attuate separatamente e prima delle altre.

La Commissione doveva apprezzare, ed apprezzò, tutte le circostanze, specialmente il numero delle sentenze.

Le cifre della statistica però, si disse, potessero offrire una norma, una guida, non servire come regola troppo assoluta, dipendendo dalle abitudini, e sino ad un certo punto dal sistema nella trattazione degli affari, lo assegnare un numero maggiore o minore di personale tanto giudicante come di Pubblico Ministero.

Si aggiunse che dal 1° giugno 1890, le variate competenze negli affari penali, avessero scemato notevolmente il numero delle cause

delle sezioni di accusa e delle Corti d'assise, ed avessero solo di poco aumentato il numero delle cause penali in appello.

Preso quindi come punto di partenza l'esame delle Corti di Appello, e seguendo ciascheduna di esso, si sarebbe proposto di aumentare 2 Presidenti di sezione, di stabilire il numero di 430 Consiglieri, e così una diminuzione di tre su i 433 attuali.

Quanto al Pubblico Ministero, rimanendo fermo il numero dei 20 Procuratori Generali quante sono le Corti d'Appello, i Sostituti da 116 sarebbero diminuiti di 19 e ridotti a 97.

Riguardo ai tribunali si discusse, se, ed in qual misura si dovessero fare ragguagli tra gli affari civili e quelli penali. Chi proponeva la proporzione da uno a cinque, chi da due a tre; assegnando tuttavia un maggior numero di giudici dove seggono le Assise. Altri avrebbe voluto distinguere tra le sedi dove le tradizioni del foro inducano larghezza di discussione, e dove, per la recente istituzione dei tribunali, mancassero tali tradizioni Dovere in ogni caso ritenersi che una gran parte delle sentenze civili siano preparatorie; e che nelle sedi minori sia più prudente assegnarvi un giudicante di più anzichè un sostituto del Pubblico Ministero, perchè il giudice può far le veci del sostituto, non viceversa.

Prevalse però nella Commissione il concetto che invece di seguire massime prestabilite, si decidesse caso per caso, cioè tribunale per tribunale.

E così si procedette; per cui, in definitiva, rimanendo i tribunali in numero di 162, si sarebbe aggiunta una sezione portando le sezioni a 238 invece di 237, ed in conseguenza i vice-presidenti da 75 a 76; diminuiti i giudici di 26 riducendoli da 1044 a 1018; diminuiti i sostituti di 68, col ridurli da 198 a soli 130.

Rivedute siffatte proposte, e tenuto conto, piuttostochè delle deliberazioni, le quali del resto non risultano con espressa motivazione, di tutte le circostanze, talune modificazioni si presentano necessarie.

Così per le Corti d'appello, è sembrato opportuno, pur accettando le proposte della Commissione, di apportervi due lievi modificazioni; vale a dire, di fissare a 26 anzichè a soli 25 i consiglieri della Corte d'appello di Venezia, e di portare a 15 il numero dei sostituti procuratori generali presso la Corte di appello di Napoli, che si era proposto di limitare a soli 13.

Dell'una e dell'altra modificazione è facile comprendere la ragione.

Nella Corte d'appello di Napoli è così grave la mole, segnatamente degli affari penali, che la Commissione credette necessario di proporre un aumento di altri 7 consiglieri oltre un presidente di sessione.

Ora, se si aumenta il numero dei giudicanti e si forma in quella Corte una novella sezione, che probabilmente dovrà essere incaricata degli appelli penali, non pare opportuno di diminuire nello stesso tempo di ben tre funzionari il personale addetto al pubblico ministero.

Senza dubbio con la creazione di una nuova sezione penale, occorre un altro sostituto procuratore generale, oltre quelli che ora sono addetti al servizio degli appelli penali; e se si tien conto di questa circostanza, e della quantità del lavoro che vi è in quella Corte e del numero delle Corti d'assise presso le quali può occorrere di destinare un sostituto procuratore generale, ne risulterà la convenienza di non ridurre l'attuale numero dei rappresentanti il pubblico ministero, nella proporzione proposta dalla Commissione.

Per lo stesso motivo poi di esservi nell'ambito del distretto giurisdizionale di Venezia ben otto Corti di assise alle quali potrebbe occorrere di destinare un consigliere per presiederle, appare conveniente di togliere dalla Corte di Venezia 6 soli consiglieri invece di 7, come era proposto.

Più numerose sono le modificazioni che è occorso di fare nella pianta dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero presso i tribunali.

Consultando le statistiche dei lavori compiuti dai tribunali del regno, è facile di convincersi che il numero totale dei funzionarii che vi sono addetti non è sproporzionato alla quantità degli affari; ma tale e tanta è la diversa quantità di lavoro che si richiede in un tribunale in confronto di un altro, che, mentre in alcuni non basta una eccezionale operosità ed un assiduo zelo dei magistrati per far fronte ai sempre crescenti bisogni del pubblico servizio, in altri lo scarso lavoro non è sufficiente ad occupare anche per poche ore del giorno i giudici, che vi sono addetti.

In questa condizione di cose, è chiaro che, se conviene di restringere il numero dei funzionarii ove scarseggia il lavoro, è indispensabile d'altra parte aumentarlo ove il lavoro riesca più grave. Bisogna quindi equiparare, per quanto possibile, la condizione dei vari tribunali nel senso che il numero dei funzionari non sia sproporzionato alla quantità degli affari, ma risponda presso a poco in ciascun collegio alla identica quantità di lavoro un identico numero di funzionari.

Movendo da questo concetto, e tenendo presente che, dopo la unificazione legislativa del 1866, le piante organiche dei nostri tribunali sono rimaste pressochè invariate mentre notevoli mutamenti sono stati fatti nelle norme di competenza, non sembrano abbastanza giustificate le riduzioni di personale proposte dalla Commissione.

In fatti, coll'abolizione dei tribunali di commercio fu dato ai tribunali ordinarii una nuova e non indifferente mole di lavoro, e coll'attuazione del nuovo codice penale sono diventati più numerosi e più gravi i giudizii, che ai tribunali sono affidati, in materia penale. Ora, di fronte a questo indiscutibile aumento di cause tanto civili che penali, non solo non è possibile di diminuire ma deve essere aumentato il numero dei giudici. Anzi giova notare che, se si è creduto di poter fare una riduzione nel personale del pubblico ministero presso le Corti di appello, perchè sono scemate le cause di competenza delle Corti di assise, devesi per identità di ragione ammettere che il numero dei giudici dei tribunali non possa più essere adeguato alla quantità degli affari, una volta che ai tribunali spetta di giudicare appunto quelle cause che sono ora sottratte alla competenza delle Corti di assise.

E se a tutto ciò si aggiunge che ora può anche essere affidato ai presidenti dei tribunali il grave compito di dirigere i dibattimenti di assise, in genere si presenta inopportuna una riduzione del personale dei tribunali.

Contrariamente quindi alle proposte della Commissione, anzichè ridurre i giudici da 1044 a 1018 si crede di portarne il numero a 1063.

E quanto ai funzionari del pubblico ministero, pur accettando le proposte della Commissione di togliere un sostituto dagli Uffici di procura nei quali fosse evidentemente superfluo, si mantiene inalterato il numero dei detti funzionari presso parecchi tribunali, ove il lavoro non è del tutto scarso, e dove specialmente vi è prevalenza di affari penali. E così il numero di 130 sostituti proposto dalla Commissione si è portato a 179, in modo che vi sarebbero nelle nuove piante 19 sostituti procuratori del Re in meno del numero attuale. Ma poichè si è aumentato il numero dei giudici di altri 19, e si è fatto l'aumento a preferenza in quei tribunali ove si è soppresso il sostituto, sulla considerazione che il giudice potrebbe all'occorrenza essere adibito alle funzioni di sostituto, così può reputarsi come mantenuto inalterato anche il numero dei rappresentanti il pubblico ministero.

Stabilite più eque proporzioni tra la quantità del lavoro che ciascun ufficio è chiamato a compiere ed il numero dei magistrati che vi è addetto, sarà senza dubbio notevole il vantaggio che ne verrà all'amministrazione giudiziaria. Ad ogni modo non è superfluo aggiungere che il provvedimento che ora si adotta non è definitivo. Esso, per disposizione di legge, deve essere sottoposto a revisione dopo che l'esperienza ne avrà dimostrati i vantaggi ed i difetti.

Da parte del Ministero non si mancherà di invigilare perchè l'esperimento, che si andrà a fare del novello ordinamento del personale giudiziario, possa fornire utili insegnamenti; d'altronde lo zelo che i Capi di collegio debbono avere pel buon andamento dell'amministrazione a cui sono preposti, è arra che essi non mancheranno di studiare con attenzione l'importante problema, e di esporre al Governo il risultato dei loro studii e delle loro osservazioni, affinchè possa essere tenuto conto nella definitiva revisione delle piante organiche.

Nè vi è da temere che nel frattempo possansi verificare ritardi od inconvenienti nell'amministrazione della giustizia; giacchè, a prescindere che le mutazioni fatte nella pianta attuale dei funzionari sono evidentemente giustificate dalle tavole statistiche, non è superfluo di notare che, nello stabilire il numero dei magistrati per ciascun tribunale, si è determinato il numero dei giudici e dei sostituti procuratori del Re, ma non degli Aggiunti giudiziarii che pur vi potrebbero essere addetti. Epperò, se in qualche tribunale ed in qualche ufficio di Regia Procura, si verificherà il bisogno di un maggior numero di funzionarii, vi si potrà supplire con il personale degli Aggiunti, del quale si può disporre secondo che il bisogno lo richieda, senza determinare nelle tabelle organiche i posti ai quali gli Aggiunti stessi debbono essere destinati.

In riassunto adunque il personale dei magistrati giudicanti e dei funzionarii del pubblico ministero presso le Corti ed i tribunali del regno, quale proposto col decreto che ora si presenta all'approvazione della Maestà Vostra, rimarrebbe invariato quanto ai Capi di collegio; gli altri magistrati giudicanti sarebbero, presso le Corti, 463, quanti sono attualmente, colla sola differenza che, invece di 30 presidenti di sezione e 433 consiglieri, si avrebbero 32 presidenti di sezione e 431 consiglieri; e quanto ai rappresentanti del pubblico ministero vi sarebbe una differenza in meno di 17, poichè i sostituti procuratori generali da 116 sarebbero ridotti a 99.

Presso i tribunali rimarrebbe invariato il numero complessivo dei giudici e sostituti procuratori del Re, con l'aumento soltanto di un vice-presidente.

Infine, quanto alla spesa, secondo la nuova pianta organica, il personale delle Corti importerebbe l'annua cifra di lire 4,108,000, mentre l'attuale è di lire 4,211,000, e la spesa del personale dei Tribunali sarebbe di lire 5,664,100, invece dell'attuale che è di lire 5,661,000; talchè in complesso, sulla somma stabilita in bilancio pel personale delle Corti e dei Tribunali del regno, si verrebbe a fare a vantaggio dell'erario una economia di quasi lire cento mila.

Il Numero 546 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 della legge 30 marzo 1890, n. 6702 (serie 3ª), con cui il Governo del Re è autorizzato a modificare con Regio decreto i ruoli organici dei Tribunali e delle Corti d'appello;

Ritenuto che pel successivo articolo 14, la surriferita disposizione può essere attuata separamente e prima che entrino in vigore le altre parti della predetta legge;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti alle Corti d'appello, ed ai Tribunali civili e penali, è determinato nelle unite Tabelle, viste d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 2.

I funzionari meno anziani presso ogni Corte d'appello, tribunale od ufficio del pubblico ministero, che eccedessero il numero fissato nelle unite Tabelle, rimarranno collocati di pieno diritto in disponibilità e senza bisogno di altro decreto. I medesimi continueranno per altro a prestare servizio presso i collegi ed uffici ai quali sono ora addetti, conservando il loro grado e stipendio, pel corso del biennio stabilito dall'art. 8 della citata legge 30 marzo 1890; salvo la facoltà della loro applicazione ad altri collegi od uffici, ai termini del detto art. 8 alinea 1° e 2°.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno 1° novembre 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1891.

UMBERTO.

L. FERRARIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

TABELLA A.

Personale giudicante e del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello.

N. d'ordine	CORTI D'APPELLO		N. delle Sezioni	Primi Presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Sostituti Procuratori generali
1	Ancona	Sezione Ancona	1	1	»	8	1	2
		Id. Macerata	1	»	1	6	»	2
		Id. Perugia	1	»	1	7	»	2
2	Aquila		2	1	1	15	1	3
3	Bologna		2	1	1	14	1	4
4	Brescia		2	1	1	14	1	3
5	Cagliari		2	1	1	13	1	5
6	Casale		2	1	1	13	1	3
7	Catania		2	1	1	16	1	4
8	Catanzaro		2	1	1	24	1	5
9	Firenze		2	1	1	15	1	4
10	Genova		3	1	2	23	1	5
11	Lucca		1	1	»	9	1	2
12	Messina		1	1	»	11	1	2
13	Milano		3	1	2	20	1	4
14	Napoli	Sezione Napoli	7	1	6	64	1	15
		Id. Potenza	1	»	1	11	»	3
15	Palermo		3	1	2	32	1	7
16	Parma	Sezione Modena	1	»	1	7	»	2
		Id. Parma	1	1	»	7	1	1
17	Roma		3	1	2	25	1	6
18	Torino		3	1	2	27	1	5
19	Trani		3	1	2	24	1	5
20	Venezia		3	1	2	26	1	5

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
L. FERRARIS.

TABELLA B.

Personale giudicante e del Pubblico Ministero presso i Tribunali.

N. d'ordine	TRIBUNALI	Numero delle Sezioni	Presidenti	Vice Presidenti	Giudici	Procuratori del Re	Sostituti Procuratori del Re
1	Acqui	1	1	»	5	1	»
2	Alba	1	1	»	5	1	»
3	Alessandria	1	1	»	6	1	1
4	Ancona	1	1	»	8	1	2
5	Aosta	1	1	»	4	1	»
6	Aquila	2	1	1	9	1	2
7	Arezzo	1	1	»	8	1	1
8	Ariano	1	1	»	4	1	1
9	Ascoli Piceno	1	1	»	4	1	1
10	Asti	1	1	»	7	1	1
11	Avellino	2	1	1	11	1	2
12	Avezzano	1	1	»	4	1	1
13	Bari	3	1	2	17	1	3
14	Bassano	1	1	»	3	1	»
15	Belluno	1	1	»	6	1	1
16	Benevento	2	1	1	9	1	2
17	Bergamo	2	1	1	11	1	2
18	Biella	1	1	»	5	1	»
19	Bobbio	1	1	»	2	1	»
20	Bologna	2	1	1	13	1	3
21	Borgotaro	1	1	»	2	1	»
22	Bozzolo	1	1	»	2	1	»
23	Breno	1	1	»	2	1	»
24	Brescia	2	1	1	11	1	2
25	Busto-Arsizio	1	1	»	2	1	»
26	Cagliari	2	1	1	11	1	3
27	Caltagirone	1	1	»	5	1	1
28	Caltanissetta	2	1	1	10	1	3
29	Camerino	1	1	»	2	1	»
30	Campobasso	1	1	»	6	1	1
31	Casale Monferrato	1	1	»	10	1	1
32	Cassino	2	1	1	9	1	2
33	Castelnuovo di Garfagnana	1	1	»	2	1	»
34	Castiglione delle Stiviere	1	1	»	2	1	»
35	Castrovillari	1	1	»	6	1	1
36	Catania	4	1	3	16	1	3
37	Catanzaro	2	1	1	12	1	3
38	Chiavari	1	1	»	4	1	»
39	Chieti	1	1	»	5	1	1
40	Civitavecchia	1	1	»	2	1	»
41	Como	1	1	»	8	1	1
42	Conegliano	1	1	»	3	1	»
43	Cosenza	2	1	1	11	1	3
44	Crema	1	1	»	2	1	»
45	Cremona	1	1	»	5	1	1
46	Cuneo	1	1	»	5	1	1
47	Domodossola	1	1	»	2	1	»
48	Este	1	1	»	2	1	1
49	Fermo	1	1	»	3	1	»
50	Ferrara	1	1	»	7	1	1
51	Finalborgo	1	1	»	2	1	»
52	Firenze	3	1	2	15	1	3
53	Forlì	1	1	»	7	1	1
54	Frosinone	1	1	»	7	1	2
55	Genova	6	1	5	22	1	4
56	Geraco	1	1	»	5	1	1
57	Girgenti	2	1	1	9	1	2
58	Grosseto	1	1	»	5	1	1
59	Isernia	1	1	»	5	1	1
60	Ivrea	1	1	»	5	1	»
61	Lagonegro	1	1	»	4	1	1
62	Lanciano	2	1	1	9	1	3
63	Lanusei	1	1	»	3	1	1
64	Larino	1	1	»	4	1	1
65	Lecce	2	1	1	12	1	2
66	Lecco	1	1	»	2	1	»
67	Legnago	1	1	»	2	1	»
68	Livorno	1	1	»	6	1	1
69	Lodi	1	1	»	4	1	»
70	Lucca	1	1	»	8	1	1
71	Lucera	3	1	2	16	1	4
72	Macerata	1	1	»	5	1	1
73	Mantova	1	1	»	6	1	1
74	Massa Carrara	1	1	»	4	1	»
75	Matera	1	1	»	4	1	1
76	Melfi	1	1	»	5	1	1
77	Messina	3	1	2	13	1	3
78	Milano	6	1	5	23	1	5
79	Mistretta	1	1	»	2	1	»
80	Modena	1	1	»	6	1	1
81	Modica	1	1	»	6	1	1
82	Mondovì	1	1	»	5	1	»
83	Monteleone	1	1	»	5	1	1
84	Montepulciano	1	1	»	2	1	»
85	Monza	1	1	»	3	1	»
86	Napoli	12	1	11	46	1	11
87	Nicastro	1	1	»	4	1	1
88	Nicosia	1	1	»	4	1	»
89	Novara	1	1	»	4	1	»
90	Novi Ligure	1	1	»	3	1	»
91	Nuoro	1	1	»	4	1	1
92	Oneglia	1	1	»	3	1	»
93	Oristano	1	1	»	6	1	2
94	Orvieto	1	1	»	2	1	»
95	Padova	2	1	1	8	1	2
96	Palermo	4	1	3	22	1	5
97	Pallanza	1	1	»	2	1	»
98	Palmi	1	1	»	7	1	1
99	Parma	1	1	»	8	1	1
100	Patti	1	1	»	2	1	»
101	Pavia	1	1	»	4	1	»
102	Pavullo	1	1	»	2	1	»
103	Perugia	1	1	»	9	1	1
104	Pesaro	1	1	»	3	1	»
105	Piacenza	1	1	»	7	1	1
106	Pinerolo	1	1	»	4	1	»
107	Pisa	1	1	»	6	1	1
108	Pistoia	1	1	»	2	1	»
109	Pontremoli	1	1	»	2	1	»
110	Pordenone	1	1	»	5	1	1
111	Portoferraio	1	1	»	2	1	»
112	Potenza	2	1	1	10	1	2
113	Ravenna	1	1	»	7	1	1
114	Reggio Calabria	1	1	»	8	1	2
115	Reggio Emilia	1	1	»	7	1	1
116	Rieti	1	1	»	3	1	»
117	Rocca S. Casciano	1	1	»	2	1	»
118	Roma	8	1	7	31	1	8
119	Rossano	1	1	»	4	1	»
120	Rovigo	1	1	»	5	1	1
121	Sala Consilina	1	1	»	4	1	»
122	Salerno	3	1	2	15	1	3
123	Salò	1	1	»	2	1	»
124	Saluzzo	1	1	»	4	1	»
125	S. Angelo dei Lombardi	1	1	»	4	1	1
126	Santa Maria Capua Vetere	3	1	2	16	1	3
127	S. Miniato	1	1	»	2	1	»
128	S. Remo	1	1	»	4	1	»
129	Sarzana	1	1	»	5	1	1
130	Sassari	2	1	1	11	1	3
131	Savona	1	1	»	4	1	»
132	Sciacca	1	1	»	4	1	1
133	Siena	1	1	»	4	1	»
134	Siracusa	1	1	»	7	1	1
135	Solmona	1	1	»	4	1	1
136	Sondrio	1	1	»	4	1	»
137	Spoleto	1	1	»	6	1	1
138	Susa	1	1	»	3	1	»
139	Taranto	1	1	»	7	1	1
140	Tempio	1	1	»	2	1	»
141	Teramo	2	1	1	8	1	2
142	Termini Imerese	1	1	»	7	1	2

N. d'ordine	TRIBUNALI	Numero delle Sezioni	Presidenti	Vice Presidenti	Giudici	Procuratori del Re	Sostituti Procuratori del Re
143	Tolmezzo	1	1	»	2	1	»
144	Torino	7	1	6	25	1	5
145	Tortona	1	1	»	2	1	»
146	Trani	2	1	1	11	1	2
147	Trapani	2	1	1	8	1	2
148	Treviso	1	1	»	6	1	1
149	Urbino	1	1	»	3	1	»
150	Udine	2	1	1	10	1	2
151	Vallo della Lucania	1	1	»	4	1	»
152	Varallo	1	1	»	2	1	»
153	Varese	1	1	»	4	1	»
154	Velletri	1	1	»	4	1	1
155	Venezia	3	1	2	13	1	2
156	Vercelli	1	1	»	6	1	1
157	Verona	2	1	1	10	1	2
158	Vicenza	1	1	»	8	1	1
159	Vigevano	1	1	»	5	1	»
160	Viterbo	1	1	»	7	1	1
161	Voghera	1	1	»	5	1	»
162	Volterra	1	1	»	2	1	»

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
L. FERRARIS.

Il Numero **CCCVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 19 aprile 1891 del Consiglio comunale di Moglia, con la quale si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 60, e col minimo di lire 1, variando così i limiti normali fissati dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 27 maggio successivo della Giunta provinciale amministrativa di Mantova, che approva quella succitata del comune di Moglia;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 5 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione al Comune può concedersi per un biennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Moglia di applicare nel biennio 1891-92, la tassa di famiglia, col massimo di lire sessanta (L. 60) e col minimo di una lira (L. 1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 agosto 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il N. **CCCXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli atti del comitato generale e del comitato esecutivo dell'esposizione generale italiana, da tenersi in Roma nel 1895-96;

Visto l'articolo 2 del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comitato generale costituitosi in Roma il 25 febbraio 1891 sotto la presidenza dell'on. Guido Baccelli, rappresentato dal comitato esecutivo costituito nello stesso giorno, per eseguire dal novembre 1895 al giugno 1896 in detta città una esposizione generale dei prodotti del lavoro nazionale, è riconosciuto come ente morale.

Art. 2.

Il comitato generale ed il comitato esecutivo di detta esposizione sono retti dall'unito statuto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS

STATUTO *del Comitato Generale e del Comitato Esecutivo per la Esposizione Generale Italiana in Roma nel 1895-96.*

Art. 1.

Dal novembre 1895 al giugno 1896 avrà luogo nella città di Roma una Esposizione Generale dei prodotti del lavoro nazionale, *una Esposizione Internazionale di Belle Arti ed una Esposizione Internazionale di Elettricità.*

Art. 2.

L'Esposizione sarà fatta per cura del Comitato Generale composto non solo delle persone che hanno preso parte alla sua costituzione, ma benanco di quelle che il Comitato medesimo riconoscerà, per l'efficacia della loro cooperazione, degne di maggiore considerazione.

Art. 3.

Il Comitato Generale è rappresentato dal Comitato Esecutivo che fu già nominato nell'Assemblea del 25 febbraio 1891.

Il Comitato Esecutivo convoca il Comitato Generale e dà esecuzione alle sue deliberazioni; propone l'aggiunta di nuovi membri al Comitato Generale, dà i provvedimenti necessari per la custodia e la gestione dei fondi; ordina e dirige gli uffici amministrativi; veglia all'esecuzione dei lavori e compie tutti gli atti necessari all'attuazione ed al buon esito della Esposizione.

Art. 4.

I fondi raccolti dalla pubblica sottoscrizione e i proventi di ogni altra natura saranno dal Comitato Esecutivo versati nelle casse di uno o più Istituti di credito della città di Roma.

Le spese saranno deliberate dal Comitato Esecutivo e saranno pagate per mezzo di mandati sottoscritti dal Presidente e da un membro del Comitato medesimo a tal uopo delegato da esso Comitato.

Il Comitato Esecutivo nominerà nel suo seno una Commissione di finanza, sia per la raccolta dei fondi, sia per la loro erogazione, sia per quelle altre speciali funzioni che reputerà opportuno di delegarle.

La Commissione di Finanza potrà incaricare una Commissione speciale della raccolta dei fondi.

Art. 5.

Il Comitato Esecutivo nominerà altresì nel proprio seno una Commissione tecnica di vigilanza pei lavori relativi alla Esposizione.

Art. 6.

All'opera del Comitato Esecutivo verrà aggiunta quella di Commissioni speciali.

Le Commissioni speciali saranno composte dal Comitato Esecutivo con quel numero di membri che corrisponda all'importanza dei lavori ai quali esse sono invitate ad attendere.

Per le due Esposizioni Internazionali di Belle Arti e di Elettricità saranno nominati due separati Sotto Comitati.

Art. 7.

Il cômpito delle Commissioni speciali è quello di studiare e formulare i piani, progetti, regolamenti, e compiere ogni altro lavoro di preparazione o di ordinamento che si riferisce alla parte speciale a ciascuna di esso affidata.

Il Comitato Esecutivo potrà assistere o farsi rappresentare alle adunanze delle Commissioni speciali per mezzo d'un suo delegato.

Art. 8.

Le Commissioni speciali sono convocate e presiedute dal loro presidente, od in assenza, da un vice-presidente.

Le loro deliberazioni saranno presentate per iscritto al Comitato

Art. 9.

In caso di urgenza ed essendo assenti il Presidente ed il vice-Presidente, le Commissioni speciali possono essere convocate direttamente dal Comitato Esecutivo.

Art. 10.

Le Commissioni speciali sono per ora stabilite in numero di 18 e sono:

1. Per le industrie estrattive e chimiche;
2. Id. manifatturiere;
3. Id. meccaniche;
4. Id. agricole e forestali;
5. Id. delle sostanze e prodotti alimentari;
6. Id. della caccia, pesca e pescicoltura;
7. Id. minute e domestiche;
8. Per l'arte grafica e disegni industriali;
9. Per la didattica e le produzioni scientifiche e letterarie;
10. Per l'ingegneria;
11. Per l'arte militare e marina;
12. Per l'igiene;
13. Per gli istituti di previdenza e pubblica assistenza;
14. Per gli oggetti d'arte religiosa;
15. Per l'arte antica;
16. Per i prodotti coloniali;
17. Per la mostra internazionale di Belle-Arti;
18. Per la mostra internazionale di elettricità.

Oltre a ciò, al Comitato Esecutivo resta riservato di indire concorsi internazionali per tutto ciò che può interessare l'agricoltura, nominando all'uopo altre Commissioni speciali.

Resta inoltre riservata al Comitato Esecutivo la facoltà di ridurre o aumentare le Commissioni speciali sopraindicate.

Art. 11.

I Presidenti delle Commissioni saranno aggiunti al Comitato Esecutivo, e prenderanno parte a tutte le deliberazioni del Comitato medesimo, che si riferiscano alle materie speciali di competenza di ciascuna Commissione.

Art. 12.

Il Comitato Esecutivo, oltre il programma generale della Esposizione ed il proprio regolamento interno, redigerà il regolamento ed i programmi speciali dei lavori per le singole Commissioni.

Art. 13.

I fondi necessari per l'Esposizione sono raccolti mediante sottoscrizioni di quote di concorso rimborsabili da lire 100 e di oblazioni a fondo perduto.

Art. 14.

Le quote di concorso saranno rimborsate col fondo attivo netto che risulterà dagli introiti d'ogni genere dopo la liquidazione finale e pagamenti delle spese e passività d'ogni sorta incontrate dal Comitato.

Se la rimanenza attiva non bastasse al rimborso integrale delle quote di concorso se ne farà il riparto in ragione proporzionale.

Se le sottoscrizioni ed i concorsi non raggiungessero la cifra preventivata per l'Esposizione, le quote di concorso saranno rimborsate integralmente.

Il Comitato esecutivo delibererà a maggioranza di voti quando questa restituzione debba per il detto motivo aver luogo.

Ove l'Esposizione non potesse tenersi per altro motivo nell'epoca fissata, il Comitato potrà prorogarla.

Se infine, per caso di forza maggiore o per qualsiasi altra causa, l'Esposizione non potesse più aver luogo quando già si fossero in tutto o in parte eseguiti i lavori, i sottoscrittori delle quote di concorso si ripartiranno soltanto le somme non spese e quant'altro si potrà ricavare dai lavori già eseguiti.

Tutte le spese che fossero occorse ed occorressero nel periodo preparatorio e finchè la Esposizione non sia assicurata mediante la sottoscrizione delle somme preventivate, saranno prelevate dalle somme raccolte mediante le sottoscrizioni a fondo perduto.

Art. 15.

Il versamento delle somme offerte a fondo perduto sarà fatto in cinque rate semestrali; la prima rata si verserà entro un mese dall'atto della sottoscrizione, salvo speciali accordi.

Le offerte non saranno pubblicate che dopo incassata la prima rata.

Art. 16.

Il pagamento delle somme sottoscritte per quote di concorso, si potrà eseguire in dieci rate uguali, salvo speciali accordi col Comitato.

La prima rata si paga entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto che costituisce il Comitato in Ente morale, e le altre successivamente di tre in tre mesi a richiesta del Comitato.

Art. 17.

Il sottoscrittore che manchi all'obbligo di pagare qualche rata perde ogni diritto al rimborso delle rate già versate.

Il nome dei sottoscrittori morosi al pagamento potrà essere pubblicato, previo avviso con lettera, dieci giorni prima della pubblicazione.

La pubblicazione avrà luogo senza pregiudizio dell'azione giuridica per lo incasso, che potrà essere promossa dal Presidente del Comitato Esecutivo.

Art. 18.

I versamenti si potranno fare presso le Casse pubblicamente autorizzate dal Comitato Esecutivo.

Art. 19.

Contro rilascio delle ricevute constatanti il pagamento di tutte le rate di ciascuna quota di concorso, verrà consegnato dal Comitato il titolo definitivo.

I diritti di bollo del titolo sono a carico del sottoscrittore.

Art. 20.

I titoli definitivi sono nominativi ed indivisibili.

Art. 21.

Ogni sottoscrittore di quote di concorso od oblatore di somma non minore di lire cento, avrà diritto ad un biglietto personale permanente d'accesso alle gallerie dell'Esposizione nei giorni ed ore di ordinario accesso al pubblico.

Questo biglietto d'ingresso non compete che al titolare primitivo della quota di concorso od oblazione.

Art. 22.

I sottoscrittori di più quote di concorso, potranno richiedere al Comitato un maggior numero di biglietti personali, in ragione di ogni

cento lire sottoscritte, per i membri con essi conviventi della loro famiglia.

Eguale domanda potrà essere fatta per i comprincipali di Ditte o gli amministratori di società, in ragione sempre di ogni cento lire sottoscritte.

Art. 23.

I biglietti per le persone della famiglia e per i consoci dovranno essere chiesti contemporaneamente a quelli pel sottoscrittore, all'atto del ritiro delle quote liberate, designando i nomi delle medesime.

Non si avrà riguardo a richieste posteriori.

Art. 24.

Chiunque ceda od impresti ad altri il proprio biglietto perderà senz'altro il diritto all'accesso gratuito nelle gallerie, ed il suo biglietto sarà ritirato od annullato, senza possibilità di reclamo; perderà inoltre il diritto al rimborso delle quote di concorso sottoscritte.

Art. 25.

I biglietti saranno consegnati al richiedente dopo la completa liberazione delle quote di concorso sottoscritte, mediante presentazione della fotografia del titolare del biglietto, il quale dovrà apporre in calce al ritratto la propria firma e sottostare a quelle speciali discipline che saranno sancite dal Comitato Esecutivo per garantire la regolarità del servizio.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CHIMIRRI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

(Direzione del servizio sanitario)

Notificazione e programma per l'apertura di un esame di concorso per la nomina di 6 medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.

È aperto un esame di concorso per la nomina di 6 medici di seconda classe nel corpo sanitario militare marittimo, con l'annuo stipendio di L. 2200, oltre L. 200 annue per l'indennità d'arma.

Tale esame avrà luogo avanti apposita commissione presso l'Ospedale di marina in Napoli e comincerà il giorno 3 novembre p. v.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro domanda scritta su carta bollata da lire una al Ministero della Marina (Direzione del servizio sanitario).

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o analogo certificato universitario.
2. Atto di nascita dal quale risulti che gli aspiranti non hanno oltrepassato l'età di anni 31 all'epoca degli esami.
3. Certificato dell'esito di leva.
4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.
5. Certificato di penalità a termine di legge.
6. Fede di stato libero, o, se gli aspiranti sono ammogliati l'estratto del compiuto matrimonio civile.
7ª. Certificato di attitudine al servizio militare rilasciato o da una Direzione sanitaria militare marittima, o da un Distretto militare.

A tale concorso possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia assegnati alla 2ª e 3ª categoria nel regio esercito, quelli ascritti alla 1ª categoria che si trovano in congedo illimitato e coloro che ottennero di ritardare il servizio obbligatorio, o l'anno di volontariato al 26° anno di età.

Gli aspiranti giudicati non idonei al servizio militare dalle Direzioni sanitarie o dai Distretti e che abbiano validi gli altri titoli per il concorso possono, previa domanda al Ministero, presentarsi alla commissione di esami per subire un'altra visita medica; il verdetto di questa è però inappellabile.

Ciascun concorrente può unire ai richiesti documenti tutti quegli altri di cui disponga, atti a comprovare o speciali studii seguiti, o altri uffici precedentemente coperti.

Il termine utile per la presentazione dei documenti è fissato a non meno di quindici giorni prima di quello stabilito per l'esame.

Esaminati i documenti il Ministero riterrà quelli giudicati validi, avvisando i titolari dell'ammissione al concorso e respingerà quelli non ritenuti sufficienti, significando a cui essi appartengono la esclusione dal concorso.

Se fra i prescelti per il risultato d'esame ve ne ha degli ammogliati, questi, per ottenere la nomina, dovranno presentare i titoli legali della costituzione della rendita prescritta dalla legge relativa al matrimonio degli ufficiali, avvertendo che se tale presentazione di titoli sarà fatta con ritardo, il ritardatario perderà il diritto di precedenza che abbia potuto con l'esame acquistare sugli altri

L'esame consterà di sei prove: tre cioè in iscritto, una verbale e due pratiche: la prova verbale precederà le altre, seguiranno poi la clinica e la pratica ed infine quelle in iscritto.

La prova verbale verserà sull'anatomia descrittiva.

L'argomento da svolgere sarà estratto a sorte fra tre temi che la Commissione avrà formulati, seduta stante, dal contesto dei capitoli di quel trattato della materia designato con la estrazione a sorte ed aperto a caso con una stecca dall'esaminando. La durata di questa prova sarà di 15 minuti.

La prima prova pratica tratterà dell'esame clinico di uno o più infermi scelti dalla Commissione, la quale determinerà il tempo necessario per l'osservazione: la seconda consisterà in un'operazione chirurgica sul cadavere, avvertendo che oltre di essa è obbligo per ogni candidato di eseguire il cateterismo, una sutura ed una fasciatura a scelta della Commissione.

Le prove in iscritto consisteranno nello svolgimento di tre temi: di patologia medica cioè, patologia chirurgica, fisiologia ed igiene riunite.

I temi da svolgersi saranno estratti a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal contesto dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame aperti in uno o più punti per mezzo di una stecca da un candidato estratto a sorte. Ciascun tema sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, che non dovrà però superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione medesima.

Gli esami saranno dati con le norme stabilite dalle istruzioni per l'ammissione nel corpo sanitario della R. marina, in data 9 settembre 1891.

Sarà mandata la presente notificazione a chi ne farà richiesta al ministero, o ad uno dei comandi in capo di dipartimento marittimo a Spezia, Napoli e Venezia.

Ai candidati che otterranno la nomina saranno rimborsate le indennità di viaggio e di soggiorno a Napoli, considerandoli come medici di 2ª classe già in servizio.

Roma, 11 settembre 1891.

Per il Ministro
R. CORSI.

Istruzioni e programmi per l'ammissione dei medici di 2ª classe nel Corpo sanitario marittimo

IL MINISTRO

Visto l'art. 12 del R. decreto in data 31 dicembre 1876 sul riordinamento del Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1886;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Decreta:

Alle istruzioni e programmi d'esame per l'ammissione di medici di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo in data 14 luglio 1886, sono sostituiti quelli annessi al presente decreto.

Roma, 9 settembre 1891.

Il Ministro
S. DE SAINT BON.

Istruzioni e programmi per l'ammissione dei medici di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo è fatta esclusivamente per esami di concorso.

Art. 2.

Gli esami saranno dati dinanzi una Commissione nominata dal ministro della marina ed in quella località che dal medesimo verrà designata.

Art. 3.

Saranno ammessi al concorso i medici regnicoli, o naturalizzati italiani che abbiano conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in una Università del regno, che non abbiano oltrepassato all'epoca degli esami il 31° anno di età, che abbiano attitudine fisica al servizio militare marittimo, che sieno celibi, o legalmente uniti in matrimonio, che non abbiano subite condanne penali.

Art. 4.

Bandito il concorso insieme alla domanda scritta in carta bollata da lira una e diretta al Ministero della marina — *Direzione del servizio sanitario* — i concorrenti dovranno far pervenire altresì i documenti seguenti:

a) Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o analogo certificato universitario;

b) Atto di nascita;

c) Certificato dell'esito di leva;

d) Certificato di attitudine al servizio militare rilasciato o da una delle direzioni sanitarie militari marittime, o da un distretto militare;

e) Fede di stato libero, o, se ammogliati, l'estratto del compiuto matrimonio civile;

f) Certificato di penalità a termini di legge;

g) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.

Il termine utile per la presentazione dei documenti è fissato a non meno di 15 giorni prima di quello stabilito per l'esame.

Art. 5.

Ciascun concorrente può unire ai richiesti documenti tutti quelli altri di cui disponga, atti a comprovare o speciali studi seguiti, o altri uffici precedentemente coperti.

Art. 6.

Esaminati i documenti il ministero riterrà quelli giudicati validi, avvisando i titolari dell'ammissione al concorso, e respingerà quelli non ritenuti sufficienti, significando a cui essi appartengono la esclusione dal concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati non idonei al servizio militare dalle direzioni sanitarie o dai distretti e che abbiano validi gli altri titoli per il concorso, possono, previa domanda al Ministero, presentarsi alla Commissione d'esame per subire un'altra visita medica: il verdetto di questo è però inappellabile.

Art. 8.

Se fra i prescelti per il risultato d'esame ve ne ha degli ammogliati, questi per ottenere la nomina dovranno presentare i titoli legali della costituzione della rendita prescritta dalla legge relativa al matrimonio degli ufficiali, avvertendo che se tale presentazione di titoli verrà fatta con ritardo, il ritardatario perderà il diritto di precedenza che abbia potuto con l'esame acquistare sugli altri.

Art. 9

La lista dei candidati ammessi al concorso, insieme all'ordine ed orario delle operazioni e di chiamata dei singoli concorrenti sarà affissa fuori della sala delle sedute.

Art. 10.

L'estrazione a sorte stabilirà l'ordine di precedenza onde saranno chiamati i candidati all'esame verbale pratico e clinico. A tal uopo i nomi dei candidati saranno scritti sopra cartellini, i quali arrotolati saranno deposti in un'urna e tratti a sorte uno ad uno dal candidato che designerà il presidente della Commissione esaminatrice

Art. 11.

L'esame consterà di sei prove: tre cioè in iscritto, una verbale e due pratiche; la prova verbale precederà le altre, seguiranno poi la clinica e la pratica ed infine quelle in iscritto.

Art. 12.

La prova verbale verserà sulla *anatomia descrittiva*. Per essa verrà a ciascun trattato speciale della materia assegnato un numero a piacimento della commissione; un candidato designato dalla sorte ne estrarrà uno e dal trattato cui esso numero corrisponde, aperto dallo stesso candidato con una stecca in 3 punti differenti, la Commissione formulerà, seduta stante, tre tesi dalle quali verrà estratta dal candidato medesimo quella che sarà svolta successivamente da tutti gli esaminandi, avvertendo che quelli che già subirono la prova verranno trattenuti nella sala degli esami.

Nel caso che il numero dei candidati fosse tale che non potesse essere assoluto l'esame in un giorno solo, in successive sedute si terrà per gli altri lo stesso metodo.

Detta prova avrà la durata di 15 minuti: il presidente può accordare dieci minuti ancora al candidato che ne facesse richiesta per compiere la trattazione dell'argomento.

Art. 13.

La prima prova pratica tratterà dello esame clinico di uno o più infermi scelti dalla Commissione, la quale determinerà il tempo necessario per l'osservazione.

Il candidato quindi ne farà la relazione ed esporrà in iscritto il suo giudizio diagnostico e pronostico della malattia insieme al trattamento curativo, formulando le prescrizioni terapiche.

Art. 14.

La seconda prova pratica consisterà in un'operazione chirurgica sul cadavere. Per questa il candidato estrarrà a sorte un numero fra quelli con i quali la Commissione avrà creduto di designare le seguenti parti della medicina operativa: *legature dei vasi, amputazioni, disarticolazioni, operazioni speciali*, ed eseguirà delle operazioni comprese nel trattato corrispondente al numero estratto, quella che verrà richiesta dalla Commissione. Oltre dell'operazione estratta a sorte è fatto obbligo ad ogni candidato di praticare il cateterismo, una sutura e una fasciatura a scelta della Commissione.

Il candidato prima di cominciare l'operazione descriverà i metodi e processi operativi più in uso e specialmente quello da lui pre scelto.

Tanto nella prova clinica quanto nella pratica i candidati che hanno subito l'esame sono obbligati a rimanere nella sala: anche in queste prove si terrà dalla Commissione il metodo come in quella verbale, di fare esaminare da tutti i candidati uno stesso infermo e fare eseguire le stesse operazioni, a meno che il numero di essi non impedisca che l'esame si assolva in una seduta, nel qual caso si continuerà in altro giorno con lo stesso sistema.

Art. 15.

Le prove in iscritto consisteranno nello svolgimento di tre temi: di patologia medica cioè, patologia chirurgica, fisiologia ed igiene riunite.

Art. 16.

La Commissione, dopo di avere assegnato a ciascuna delle materie un numero, comprendendo insieme la fisiologia e l'igiene, ne farà estrarre uno dal candidato designato dalla sorte, e sulla materia ad esso numero corrispondente volgerà il primo esame scritto: si terrà lo stesso metodo per la seconda prova scritta, rimanendo la terza naturalmente designata dal numero non estratto.

Art. 17.

Il tema da svolgersi sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal contesto dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame aperto in uno o più punti per mezzo di una stecca da un candidato estratto a sorte.

Art. 18.

Il tema sarà dettato dal Segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, che non dovrà però superare le 8 ore e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

Art. 19.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso. Può il Presidente stabilire un intervallo di tempo in cui sia concesso ai candidati di prendere qualche ristoro.

Compiuto il proprio lavoro ciascun candidato vi apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta: chiuderà quindi lo scritto in una busta che gli sarà consegnata dai membri della Commissione, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui vi apporranno il timbro d'ufficio e lo porranno in apposita cassetta a tre chiavi, di cui una è tenuta dal Presidente e le altre due dai Membri più anziani

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta; senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e le corrispondenti votazioni di idoneità e di merito di ciascun scritto.

Il risultato delle singole votazioni verrà dalla Commissione segnato volta per volta a tergo di ciascun scritto.

Art. 20.

In ciascuna prova il giurì esprimerà il suo giudizio sul valore dei singoli candidati con due votazioni: una segreta per la idoneità, l'altra palese per il merito.

La prima sarà fatta con palline bianche e nere, quelle significando la idoneità, la riprovazione queste; la seconda con punti di merito, avvertendo che ciascun membro della Commissione disporrà di 20 punti, da 0 a 9 per la classifica dei non idonei, e da 10 a 20 per quelli idonei.

Art. 21.

Dopo ogni prova sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, e questi soli potranno continuare l'esame.

Art. 22.

A fine di esame la classifica degli idonei sarà fatta per merito, secondo il numero dei punti da ciascuno ottenuti, ed a parità di voti verrà tenuto calcolo della anzianità e dei punti riportati nella laurea, nonchè di altri titoli di merito.

Art. 23.

I risultati idonei, ma non compresi nel numero dei prescelti, non hanno diritto ad essere chiamati ad occupare posti che in processo di tempo possano rendersi vacanti.

Art. 24.

Ultimati gli esami la Commissione ne dichiarerà l'esito mediante l'affissione di un elenco degli approvati per ordine di merito e redigerà apposito processo verbale, che dal Presidente sarà rimesso al Ministero unitamente ai documenti da ciascun concorrente presentati e rimessi alla Commissione per l'esame, nonchè i temi in iscritto ed uno stato dei concorrenti nel quali saranno indicati.

1. Casato e nome di ogni candidato.
2. Quantità di punti ottenuta per ogni prova.
3. Quantità complessiva dei punti ottenuta negli esami.
4. La designazione dei titoli che diedero ragione di preferenza fra candidati che riportarono egual numero di punti.

Roma, 9 settembre 1891.

Il Ministro
S. DE SAINT BON.

1

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per alcuni posti di ingegnere nel Corpo del genio navale.

Con il giorno 22 novembre 1891 avranno principio in Roma, presso il ministero della marina ed innanzi a speciale Commissione, gli esami di concorso per l'ammissione nel Corpo del genio navale di tre ingegneri di 2ª classe, grado militare che corrisponde a quello di tenente nel r. esercito, ed al quale è annesso l'annuo stipendio di lire 2400.

La nomina sarà conferita di diritto ai tre concorrenti che avranno riportato i più elevati numeri di punti purchè questi superino la media che è indicata per l'idoneità nelle norme qui appresso esposte. Seguito il concorso e fatta la scelta per i tre posti d'ingegnere di 2ª classe, non sarà tenuto conto degli altri concorrenti, ancorchè essi siano risultati idonei, nè questi potranno aspirare a nomine posteriori, salvo che concorrano novellamente ed ottengano la scelta.

Le condizioni richieste per essere ammessi agli esami sono:

1. Essere per nascita o per naturalizzazione regnicolo;

2. Avere ottenuto la laurea d'ingegnere in una delle Università o in uno degli Istituti superiori di insegnamento del regno, oppure avere il grado di guardia marina o di sotto capo macchinista nella regia marina;

3. Provare mediante il certificato di laurea di aver riportato negli esami non meno di 75 punti su 100 di classificazione nelle seguenti materie:

Meccanica razionale;
Meccanica applicata;
Geometria descrittiva, proiettiva ed analitica;
Macchine a vapore ed idrauliche

e non meno di 65 punti su 100 nella fisica tecnica e nella idraulica;

4. Essere nati nel 1866 o dopo;

5. Essere celibi ovvero trovarsi in grado di soddisfare le prescrizioni della legge 31 luglio 1871, n. 393, sui matrimonii degli ufficiali;

6. Presentare il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha domicilio ed il certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale quel domicilio si trova;

7. Avere attitudine fisica al servizio militare marittimo, fatto che sarà accertato mediante visita sanitaria alla quale gli aspiranti saranno sottoposti alla presenza della Commissione esaminatrice prima di dare principio agli esami;

8. Presentare il certificato di esito di leva.

Le disposizioni contenute nel comma 1°, 3°, 5°, 6° e 8° non si applicano agli aspiranti che sono ufficiali della regia marina.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande in carta bollata da una lira con l'indicazione del proprio domicilio e corredate da documenti che provino il possesso dei necessarii requisiti non più tardi del giorno 1 ottobre 1891 al ministero della marina (Direzione generale delle costruzioni navali, divisione 7ª).

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, gli aspiranti saranno invitati con lettera, diretta al loro domicilio, a presentarsi agli esami.

Il ministero si riserba il diritto di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Norme.

L'esame di concorso comprenderà una prova orale, una scritta ed una di disegno.

La prova orale si aggirerà sulla meccanica applicata e sulla fisica tecnologica.

Sulla meccanica il candidato dovrà rispondere a due tesi estratte a sorte tra quelle contenute nel programma, una per ciascuna delle parti nelle quali è diviso cioè: Scienza delle macchine e motori idraulici — Resistenza dei materiali.

Sulla fisica tecnologica il candidato dovrà rispondere ad una tesi a sua scelta su due estratte a sorte.

Qualora poi la commissione lo crederà opportuno, dovrà svolgere tutte due le tesi estratte.

La prova scritta consisterà:

1° in un problema di meccanica applicata dato dalla Commissione esaminatrice e svolto seduta stante;

2° in un saggio di traduzione dall'italiano in francese, in inglese o in tedesco.

La prova di disegno si farà con un disegno industriale ed uno semplice di ornato eseguiti seduta stante.

Il numero massimo dei punti per ciascuna materia è 20 moltiplicato per il coefficiente assegnato alla materia.

Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire per ciascuna materia un numero medio di punti maggiore della metà di quelli che corrispondono alla materia.

I concorrenti che non avranno ottenuto l'idoneità in una delle materie, non saranno ammessi a continuare l'esame.

Il candidato potrà dar saggio sulle lingue estere sopra menzionate, a volontà. La votazione sarà però sempre complessiva.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente qui appresso indicato, il quale determina l'importanza della materia.

Meccanica applicata . . .	coefficiente	3
Fisica tecnologica	id.	3
Lingue estere	id.	1
Disegno industriale di ornato .	id.	2

La votazione avrà luogo per ciascuna materia col metodo delle schede segrete.

Essa sarà preceduto da quella sulla idoneità.

La Commissione esaminatrice riferirà circa i risultati dell'esame con un processo verbale, al quale sarà allegato un quadro indicante i punti ottenuti dai candidati nelle singole materie.

PROGRAMMI.

Meccanica applicata.

PARTE I. — *Scienza delle macchine.*

1. Trasformazione di movimenti, troclee, taglie, cunoo, ruote d flessione dentate, braccio oscillante semplice e composto, bilanciere parallelogramma di Watt, verghe coniugate a pendolo, manovelle, eccentrici, bocciuoli a palmole, trasmissione per corregge e telo-dinamiche.

2. Resistenze passive, attrito, rigidezza delle funi e delle catene

3. Lavoro meccanico, varie unità di misura del lavoro meccanico, dinamometri e dinamometrografi, freno dinamometrico, indicatori di pressione — Valutazione del lavoro meccanico dei motori delle macchine e valutazione della quantità d'azione assorbita dall'attrito.

4. Lavoro meccanico che si trasmette nelle varie trasformazioni di movimento. Lavoro perdutò per le resistenze passive. — Equazione generale delle macchine in moto dedotta dal principio delle forze vive, e principali conseguenze che se ne deducono.

5. Organi moderatori e regolatori di accumulazione, regolatori della potenza e regolatori della resistenza. — Teoria dinamica dei volanti, regolatori a forza centrifuga e loro classificazione, freni delle macchine.

6. Macchine idrofore — Ruote idrofore, trombe a stantuffo, centrifughe e rotative — Arieti, iniettori e pulsometri.

7. Macchine pneumofore — Ventilatori — Impiego industriale dell'aria compressa — Compressori e macchine ad aria compressa.

8. Motori idraulici, diverse specie di ruote idrauliche, turbine e motori a stantuffo — Applicazione dell'acqua sotto alta pressione, accumulatori, ascensori, gru, torchi idraulici, ecc.

PARTE II — *Resistenza dei materiali.*

1. Nozioni fondamentali sull'elasticità dei corpi solidi.

2. Resistenza dei solidi all'allungamento ed alla compressione — Influenza del peso del corpo sull'allungamento e sull'accorciamento.

3. Resistenza dei solidi alla flessione ed alla torsione — Flessione prodotte nei solidi rettilinei da forze parallele ai loro assi.

4. Curve d'equilibrio dei solidi diversamente situati orizzontalmente e gravati — Formola Clapeyron — Prismi posti verticalmente e gravati da un peso.

5. Trave a fibra media rettilinea ed a sezione costante incastrata ad una estremità, e caricata di peso all'altra, caricata di pesi uniformemente ripartiti su tutta la lunghezza e infine caricata simultaneamente in entrambe le maniere.

Trave appoggiata a due estremi e caricata nel mezzo, ovvero con pesi distribuiti uniformemente su tutta la lunghezza, o in tutti due i modi.

Trave incastrata alle due estremità caricata di un peso nel mezzo o di pesi uniformemente ripartiti in tutta la sua lunghezza.

6. Travi a fibra media rettilinea riposanti sopra più di due appoggi — Teorema di Bertot — Teorema di Schwdler — Applicazione al caso di tre campate.

7 Sistemi articolati, articolazione cilindrica, articolazione sferica — Poligono a lati rigidi — Incavallatura semplice — Momenti d'inflessione — Sforzi di taglio, nei punti di appoggio di un membro di un incavallatura quando i punti di appoggio sono equidistanti, ed il oro carico è uniformemente ripartito su tutta la lunghezza.

8. Travi a reticolo. — Determinazione della loro stabilità per mezzo di costruzioni grafiche con le quali si ottiene la tensione dei singoli membri — Formole colle quali si può calcolare la tensione di ciascun membro.

9. Lavoro necessario per la deformazione di un solido, resistenza viva alla trazione e compressione, alla flessione e alla torsione.

PARTE UNICA. — *Fisica tecnologica.*

1. Principio ed equazioni fondamentali di termodinamica, misura del lavoro meccanico e del calore — Trasformazione reciproca del lavoro meccanico e del calore — Principio di Mayer.

2. Proprietà dei gaz perfetti e dei gaz reali — Equazione caratteristica — Linee isotermiche, isodinamiche e proprietà dei vapori sopra riscaldate.

3. Macchine termiche — Macchina ideale a vapore con ciclo Carnot — Macchine reali a vapore.

4. Trasmissione del calore — Trasmissione tra fluidi stagnanti — Conduttività interna ed esterna, coefficienti di trasmissione, confronto tra i diversi sistemi di trasmissione.

5. Movimento dei fluidi aereformi — Equazione del moto e della continuità, efflusso dei gaz — Moto in condotti — Dati pratici e regole per calcolo delle resistenze passive.

6. Combustibili — Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione — Dei prodotti della combustione — Potere calorifero ed evaporante dei combustibili — Effetto pirometrico dei combustibili Potere irradiante — Metodi industriali per le misure delle alte temperature.

7. Fornelli per combustibili solidi, liquidi e gassosi — Gassogeni — Rigeneratore del calore — Principali tipi di forni.

8. Magnetismo — Potenziale o momento magnetico — Magneti permanenti — Elettro magneti — Potenziale elettrico — Corrente elettrica — Leggi di Ohm e di Youle — Correnti derivate.

9. Unità elettriche — Sistema elettrostatico di misure assoluto, sistema elettro-magnetico — Unità pratiche e tecniche — Strumenti e metodi di misura delle grandezze elettriche — Galvanometri, elettrodinamometri, voltometri — Misure delle intensità delle correnti, quantità di elettricità, capacità elettriche, forze elettromotrici e differenze di potenziale, resistenze, energie elettriche.

10. Diverse specie di pile, pile idro-elettriche, diverse maniere di associare le coppie delle pile — Potenza e rendimento delle pile — Pile termo-elettriche.

11. Pile secondarie ed accumulatori — Teoria dell'accumulatore Plantè — Accumulatore di altri sistemi — Carica e scarica e rendimento di un accumulatore.

12. Macchine magneto e dinamo-elettriche — Loro proprietà — Macchine a corrente continua — Rendimento elettrico — Rendimento industriale — Macchine dinamo a corrente alternata.

Macchine dinamo-elettriche considerate come motori industriali — Trasporto elettrico dell'energia — Confronto con gli altri modi di trasporto.

13. Distribuzione dell'energia elettrica — Trasformatori e generatori secondarii — Regolatori e contatori.

14. Illuminazione elettrica — Lampade ad arco voltaico e ad incandescenza — Diversi tipi di lampade in uso — Lavoro delle lam-

pade — Regolatore delle lampade — Rendimento luminoso — Metodo e apparecchi fotometrici.

Roma, addì 21 agosto 1891.

Il Ministro
S. DE S. BON.

G

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 18 settembre 1891

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1[4 coperto	—	25 4	14 8
Domodossola	1[2 coperto	—	24 0	12 5
Milano	1[4 coperto	—	25 5	15 2
Verona	sereno	—	24 2	15 2
Venezia	sereno	—	23 0	14 0
Torino	3[4 coperto	—	22 6	17 5
Alessandria	sereno	—	25 4	16 1
Parma	sereno	—	25 7	11 7
Modena	1[4 coperto	—	25 8	14 1
Genova	sereno	calmo	26 7	19 4
Forlì	sereno	—	23 5	16 8
Pesaro	sereno	calmo	23 7	11 9
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 5	18 6
Firenze	sereno	—	27 8	12 6
Urbino	sereno	—	20 0	13 4
Ancona	sereno	legg. mosso	23 8	18 0
Livorno	sereno	calmo	28 0	18 0
Perugia	sereno	—	21 6	13 8
Camerino	sereno	—	18 1	11 9
Chieti	sereno	—	20 4	8 9
Aquila	sereno	—	18 7	10 3
Roma	q. sereno	—	26 6	14 4
Agnone	sereno	—	19 2	9 9
Foggia	1[2 coperto	—	22 0	14 8
Bari	coperto	calmo	23 9	18 0
Napoli	coperto	legg. mosso	24 6	17 2
Potenza	coperto	—	19 7	—
Lecce	coperto	—	26 2	19 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	26 3	16 2
Reggio Calabria	3[4 coperto	mosso	27 7	21 3
Palermo	3[4 coperto	calmo	30 9	17 0
Catania	1[2 coperto	calmo	29 3	20 4
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	3[4 coperto	calmo	30 7	20 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 18 settembre 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì . . . . = 762,8

Umidità relativa a mezzodì . . . . = 43

Vento a mezzodì . . . . Sud debole.

Cielo a mezzodì . . . . quasi sereno.

Termometro centigrado { massimo = 25° 7. / minimo = 14°, 4.

Pioggia in 24 ore: 1,9.

Li 18 settembre 1891.

Europa pressione bassa sulla Finlandia, ancora piuttosto elevata Francia e Svizzera. Pietroburgo 746, Francia centrale 768.

Italia 24 ore: barometro poco variato pioggia, temporali medio versante Adriatico, Est Sicilia, venti settentrionali qua là sensibili Nord, deboli altrove.

Temperatura diminuita.

Stamane sereno Italia superiore nuvoloso coperto Italia inferiore, venti generalmente deboli settentrionali.

Barometro 765 a 763 Sud.

Mare mosso Adriatico.

Probabilità: venti deboli settentrionali Nord, vari altrove, cielo sereno Nord, vario con qualche temporale altrove.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PORTSMOUTH, 18 — Il Duca di Genova è qui atteso stamane per visitare l'arsenale.

POTENZA, 18 — Stamane alle ore nove è partito per Napoli il Ministro dei lavori pubblici, on. Branca.

Non ostante il tempo piovoso, l'on. Ministro fu accompagnato alla stazione da tutte le autorità, da molti cittadini e dalle Società operaie con bande musicali.

GENOVA, 18 — In seguito all'adunanza di iersera dei padroni delle concerie, nella quale fu deliberato di trattare le concessioni da farsi agli operai, soltanto dopo la ripresa del lavoro, lo sciopero continua, perchè gli operai vogliono che tali concessioni siano stabilite prima.

RIO-JANEIRO, 18 — La relazione del Comitato speciale del Congresso raccomanda la rescissione del contratto esistente per la riduzione della circolazione monetaria.

LONDRA, 18 — Il *Times* ha da Shang Hai: « Si segnala un'inquietudine crescente, prodotta dall'agitazione popolare nella regione del Yang-Tse-Kiang. »

LONDRA, 18 — Un dispaccio al *Times* da Parigi dice che l'accordo franco-russo è una garanzia di pace, perchè la Francia, legando la sua politica a quella della Russia, rinunciò virtualmente al diritto di dichiarare la guerra isolatamente, e la Russia che d'altronde non è pronta, è trattenuta da ragioni dello stesso genere.

PORTSMOUTH, 18 — Il Duca di Genova, viaggiando in incognito e sotto il nome di conte di Bairo, è qui giunto dopo mezzodì.

L'ammiraglio Fisher, ispettore dell'arsenale e dei *docks*, ricevette S. A. R.

COSTANTINOPOLI, 18. — Il Sultano conferì il Gran Cordone dell'Osmanié al ministro francese degli affari esteri, Ribot, e il Gran Cordone di Chefakat alla signora Ribot.

PALLANZA, 18. — Re Carlo si recò oggi a Stresa a visitarvi la Regina Margherita.

Re Carlo, dopo essersi intrattenuto due ore colla Regina Margherita e colla Duchessa di Genova, ha fatto ritorno a Pallanza.

Le condizioni di salute della Regina di Rumania accennano ad un miglioramento.

PIETROBURGO, 18. — L'ambasciatore russo a Berlino, conte Schouvaloff, è stato insignito dell'Ordine di San Wladimiro di prima classe; ed il signor di Kapnist, capo del dipartimento asiatico al ministero degli affari esteri, dell'Ordine di Sant'Anna di prima classe.

CONSUEGRA, 18. — Si fanno ascendere a 20,000,000 di *pesetas* danni prodotti dalle inondazioni.

COLONIA, 18. — La *Koelnische Volkszeitung* respinge energicamente la supposizione che essa, facendo polemica coll'*Osservatore Romano*, finirebbe per colpire il Papa, e la conclusione che debba quindi essere più moderata.

Dichiara che fra la politica del Papa e le escandescenze dell'*Osservatore Romano* bisogna assolutamente fare distinzione e che i cattolici tedeschi sono unanimi nel respingere queste escandescenze.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 18 settembre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI In contanti		In liquidazione Fine corrente	In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.
Rendita 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	92,20		— —
» 2.a »	»	—	—	92,22 1/2	92 22 1/2			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —
» 2.a »	»	—	—		— —			59 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			90 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			93 50
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			98 50
» Rothschild	1 giugno 91	—	—		— —			100 75
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			443 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			420 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			413 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			475 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			490 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			631 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			471 —
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1292 —
» » Romana	1 luglio 91	1000	1000		— —			1013 —
» » Generale	»	500	350		— —	298,50 299,50		— —
» » di Roma	1 genna. 90	500	250		— —			319 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			23 —
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 91	500	500		— —			469 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			461 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 91	500	400		— —			380 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			50 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 91	500	500		— —	730		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —			1020 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			178 —
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	198,50 200		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			225 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			83 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 91	500	500		— —			281 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			180 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250		— —			225 —
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			55 —
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	250		— —			215 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 91	100	100		— —			70 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			220 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			280 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			405 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			160 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno. 17 settembre 1891.
Consolidato 5 0/0 . . . . . . L. 92 174
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 90 001
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . . » 58 937
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . . . . » 57 645
V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	»
	Parigi	Cheques	101 84	101,80 82 1/2	95)
3 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 64
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	125 70	126 70	»

Risposta dei premi . . . . 23 Settembre
Prezzi di compensazione . . . . » »
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1891

Rendita 5 0/0 . . . 92 —
» 3 0/0 . . . 58 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 93 50
Prest. Rothschild 5 0/0 100 75
Obb. città di Roma 4 0/0 420 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 475 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0 492 —
Az. Fer. Meridionali . 635 —
» » Mediterranee 460 —
» » » certif. 450 —
» Banca Nazionale 1300 —
» » Romana . 1018 —
» » Generale . 305 —

Az. Banco di Roma . 330 —
» Banca Tiberina . 20 —
» » Ind. e Com. 485 —
» » » Certif. 480 —
» Soc. Cred. Mobil. 380 —
» » » Merid. 50 —
» » Gas stampigl. 785 —
» » Acqua Marcia st. . . . 1070 —
» » Condot. d'ac. 195 —
» » Gen. Illumin. 210 —
» » Tramway Om. 85 —
» » » cert. prov. 83 —
» » Molini e Magaz. Gen. . 90 —
» » Immobiliare . 205 —
» » Fond. Italiana — —

Az. Soc. Min. Antim. — —
» » Mat. Later. 225 —
» » Navig. Gen. Italiana . 275 —
» » Metallurgic. Italiana . 200 —
» » della Piccola Borsa . 225 —
» » An. Piem. di Elettr. . . 215 —
» » Caoutchouc 60 —
» » Fondiar. Incendi . . 75 —
» » Fond. Vita 225 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0 410 —
» » » 4 0/0 170 —
» » Ferroviarie 290 —
» Fe. Napoli-Ottajano . 230

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.